

ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DOCENTI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma [sulle incompatibilità con l'esercizio della professione forense] i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti superiori e i professori degli istituti secondari della Repubblica.

(art. 3, 4° comma, del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933).

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

(art. 11, 6° comma, del d.p.r. n. 382 dell'11 luglio 1980)

L'art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, mentre prevede l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo con 'qualunque impiego od ufficio retribuito', fa eccezione per 'i professori e gli assistenti delle Università e degli altri istituti secondari della Repubblica'. In questi ultimi casi i professori non versano in incompatibilità, neanche se l'insegnamento da loro svolto non riguarda materie giuridiche. L'espressione letterale della norma non lascia spazio ad altra interpretazione.

(C.N.F., parere n. 25 del 22 aprile 2010)

Non vi è dubbio che abbia diritto ad un certificato di iscrizione l'iscritto all'albo che rivesta anche la qualità di docente universitario a contratto, ai fini di successiva domanda di iscrizione all'albo dei patrocinatori dinanzi le magistrature superiori. Quanto alla diversa questione relativa all'effettiva sussistenza del diritto all'ammissione all'albo dei cassazionisti, si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del Consiglio nazionale forense, come previsto dagli artt. 33 e 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è istituito presso il C.N.F. un apposito Comitato, che valuterà la domanda dell'interessato vagliando la documentazione presentata dal medesimo.

(C.N.F., parere n. 24 del 22 aprile 2010)

Il quesito riguarda un docente universitario in regime di servizio a tempo pieno, il quale ha prodotto domanda di iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a), l.p.f. L'Ordine richiedente esprime dubbi circa la possibilità che l'iscritto possa prestare il giuramento, poiché - pur versando in situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione - tramite il certificato di iscrizione e l'avvenuto giuramento il soggetto potrebbe esercitare la professione forense.

Innanzitutto deve sottolinearsi la circostanza che l'esercizio professionale non è affatto consentito per il mero tramite di un certificato di iscrizione e dell'avvenuto giuramento pubblico previsto dall'art. 12, comma 3, l.p.f. Infatti perché il professionista possa esercitare la professione nel libero foro è necessaria la vigenza dell'iscrizione nell'albo ordinario. Viceversa, nel caso di specie, l'iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo non potrà comunque ricevere il mandato professionale da parte di terzi privati, poiché ciò è comunque inibito nel caso di iscrizione a siffatto elenco.

In secondo luogo il giuramento è doveroso anche da parte del professore universitario a tempo pieno, posto che in capo allo stesso permane un residuale jus postulandi a favore dell'Amministrazione universitaria di appartenenza. Ciò è consentito dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ove si prevede (comma quinto, lett. a) che il regime dei professori a tempo pieno sia "incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna", rimanendo invece possibile lo svolgimento di attività defensionale in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Pertanto sarà necessario e doveroso l'impegno solenne a svolgere la professione in modo onorevole e diligente anche se ciò potrà avvenire, in concreto, solo a beneficio dell'Università di appartenenza.

(C.N.F., parere n. 17 del 9 maggio 2007)

L'attività di consulenza legale stragiudiziale, che non è riservata agli esercenti la professione forense, è consentita anche a chi - iscritto nell'elenco speciale riguardante i docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno, previsto all'art. 11, 6° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 - la eserciti in relazione a controversie per le quali l'iscrizione stessa non lo abilita, non rilevando ai fini della violazione di cui all'art. 21 del codice deontologico, che sanziona lo svolgimento di attività in mancanza di titolo, che la consulenza sia prestata dal docente in violazione

del disposto dell'art. 11 citato, salva la facoltà del consiglio dell'ordine di valutare in senso negativo l'espletamento dell'attività di consulenza, intesa come attività professionale, in base ad altri parametri di riferimento.

(Cass., S.U., n. 12874 del 12 luglio 2004)

Agli avvocati e procuratori iscritti nello speciale elenco riguardante i docenti universitari che abbiano optato per il tempo pieno, previsto all'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, va riconosciuta la facoltà di stare in giudizio senza ministero di altro difensore, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., purché essi siano in possesso degli altri requisiti quali la cosiddetta localizzazione professionale e, qualora si tratti di giudizio di legittimità, l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

(Cass., n. 5127 del 4 giugno 1996)

L'art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale fissa il principio dell'incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di dipendente di ente pubblico o privato, ancorché con mansioni di assistenza o consulenza legale (non a carattere scientifico o letterario), e con la sola eccezione dei dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 cost., in relazione al diverso trattamento accordato ai docenti delle università e delle scuole pubbliche (cui è consentita detta attività), considerata la peculiare situazione di questi ultimi, che svolgono compiti di formazione culturale dei cittadini, non indirizzati a fini particolari dell'ente datore di lavoro.

(Cass., n. 7951 del 6 agosto 1990)

L'art. 11 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, il quale stabilisce che i nominativi dei professori universitari che abbiano optato per il tempo pieno vengano comunicati dal rettore all'ordine professionale, al cui albo essi siano iscritti ai fini della loro inclusione in un elenco speciale, non impone l'istituzione di elenchi speciali presso tutti gli albi professionali, poiché si riferisce agli albi presso i quali sono attualmente previsti tali elenchi.

(C. Stato, n. 7 del 14 gennaio 1986)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 2° comma e 4 lett. a) e b) legge professionale, in relazione all'art. 3 cost., poiché i docenti della università e delle scuole pubbliche non possono essere considerati degli impiegati che esercitano un'attività riferibile all'ente dal quale dipendono o comunque diretta a realizzare fini particolari dell'ente medesimo.

L'art. 3, in relazione all'art. 37, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale prevede la cancellazione dall'albo ordinario, e l'iscrizione nell'elenco speciale, nei confronti del professionista che sia dipendente di un ente pubblico, in qualità di addetto all'ufficio legale, manifestamente non si pone in contrasto con il precetto dell'art. 3 cost., in relazione al differente trattamento accordato ai docenti di università ed istituti secondari statali, cui è consentito il libero esercizio della professione forense, tenuto conto dell'obiettivo diversità della prima situazione, nella quale il dipendente, incaricato della cura dei particolari interessi dell'ente datore di lavoro non si trova in quella condizione di autonomia che costituisce il presupposto dell'esercizio della libera professione.

(Cass., n. 1750 del 26 marzo 1981)